

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE  
DI BANCA AGEVOLARTI S.P.A.  
IN BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.**

Redatto ai sensi degli articoli 2501-ter e 2505 del Codice Civile

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Agevolarti S.p.A. (di seguito anche “Banca Agevolarti” o la “**Incorporanda**”) e il Consiglio di Amministrazione della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (di seguito anche la “**BNL**” o la “**Incorporante**”)- le “**Società Partecipanti alla Fusione**”- hanno redatto e predisposto congiuntamente il presente progetto di fusione in forma semplificata (di seguito anche il “**Progetto di Fusione**”), in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2501-*ter* e 2505 del Codice Civile.

I Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione danno atto che il Progetto di Fusione si riferisce all'ipotesi di fusione per incorporazione di società interamente posseduta, Banca Agevolarti, in favore della società controllante, BNL (la “**Fusione**”).

Premesso che:

- a) BNL è uno dei principali gruppi bancari italiani, con circa 2,7 milioni di clienti, presente su tutto il territorio nazionale con una vasta rete di filiali e che occupa posizioni di rilievo nei mercati del credito al consumo, *leasing*, *factoring*, *cash management*, pagamenti internazionali, servizi *on line*, microcredito;
- b) Banca Agevolarti è un istituto di credito, con sede in Roma, controllato al 100% da BNL Gruppo BNP Paribas, che è, infatti, socio unico di Banca Agevolarti ed esercita su quest'ultima attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 ss. cod. civ.;
- c) la Fusione è funzionale ad abilitare BNL a:
  - la rifocalizzazione sulle attività caratteristiche e distintive dell'attuale controllata (finanziamenti agevolati, garanzie di servizio) attraverso la costituzione di unità di business e/o operative specializzate, preservando le competenze specialistiche delle risorse;
  - il rafforzamento dei livelli di qualità dei servizi erogati, attraverso la piena implementazione degli standard BNL su aree sensibili (i.e. ICT, technology & security, business continuity, integrità dei dati);
  - la realizzazione di sinergie di costo ed economie di scala con altre strutture della Banca attraverso:
    - i. la razionalizzazione della rete commerciale con pieno utilizzo del network BNL per la distribuzione di prodotti bancari e di credito ordinario;
    - ii. l'ottimizzazione delle funzioni di governo e delle strutture di supporto, evitando duplicazioni di strutture nelle società Incorporanda ed Incorporante.

d) con riferimento all'Autorità di Vigilanza, la Fusione è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Banca Centrale Europea ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 e 61 del D.lgs. n. 385/93 e successive modifiche e integrazioni (Testo Unico Bancario o T.U.B.); pertanto, sia il deposito del Progetto di Fusione presso il competente registro delle imprese ovvero la pubblicazione dello stesso sul sito web delle Società Partecipanti alla Fusione ai sensi dell'art. 2501-*ter*, comma 3 cod. civ., così come pure il perfezionamento della Fusione mediante la stipula dell'atto di fusione di cui all'art. 2504 cod. civ., avverranno solo subordinatamente alla ricezione del citato provvedimento autorizzativo;

e) poiché il capitale sociale di Banca Agevolarti è interamente detenuto dalla BNL, alla Fusione si applica la procedura semplificata prevista dall'art. 2505, comma 1, cod. civ. Di conseguenza:

- non è richiesto che il Progetto di Fusione contenga le informazioni cui all'art. 2501-*ter*, comma 1, numeri 3), 4), e 5) cod. civ. relative a: (i) il rapporto di cambio tra le azioni, nonché l'eventuale conguaglio in danaro; (ii) le modalità di assegnazione delle azioni dell'Incorporante; (iii) la data dalla quale tali azioni partecipano agli utili;
- non è richiesta la redazione della relazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* cod. civ.;
- non è richiesta la predisposizione della relazione degli esperti sul rapporto di cambio ai sensi dell'art. 2501-*sexies* cod. civ.;

f) lo statuto della BNL prevede, inoltre, che la Fusione venga deliberata dall'organo amministrativo nei casi previsti dall'art. 2505 cod. civ. (come quello di specie);

g) il Progetto di Fusione, unitamente ai bilanci approvati degli ultimi tre esercizi di entrambe le Società Partecipanti alla Fusione (corredati dalle relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale), saranno depositati presso le rispettive sedi legali della BNL e di Banca Agevolarti nonché pubblicati sui rispettivi siti istituzionali, a norma dell'art. 2501-*septies* cod. civ.;

h) l'operazione prevede la rinuncia, da parte dei soci unici delle Società Partecipanti alla Fusione, a:

- la predisposizione di un documento che illustri le situazioni patrimoniali delle Società Partecipanti alla Fusione, ai sensi dell'art. 2501-*quater* cod. civ.;
- il termine dei 30 (trenta) giorni che deve intercorrere tra la pubblicazione del progetto nel sito web delle rispettive Società Partecipanti alla Fusione e la data fissata per la decisione in ordine alla Fusione, ai sensi dell'art. 2501-*ter*, comma 4 cod. civ.;

## **1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE**

### **1.1 Società Incorporanda**

**Banca Agevolarti S.p.A.**, con sede in Roma 00153, Via Crescenzo del Monte, n. 31, capitale sociale di euro 13.342.500,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, 10251421003, iscritta all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia al n. 5703, appartenente al Gruppo Bancario BNL, soggetta a direzione e coordinamento di BNP Paribas S.A. e del socio unico BNL.

### **1.2 Società Incorporante**

**Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.**, con sede in Roma 00157, viale Altiero Spinelli n. 30, capitale sociale di euro 2.076.940.000,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 09339391006, iscritta all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia al n. 5676, iscritta all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia al n. 1005, capogruppo del Gruppo Bancario BNL, iscritta al Registro degli intermediari assicurativi presso l'IVASS al n. 000201446, sezione D, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, soggetta a direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A.

## **2. STATUTO DELL'INCORPORANTE**

A seguito e per effetto della Fusione, lo statuto dell'Incorporante non subirà modifiche e manterrà il testo vigente, così come allegato al presente atto.

## **3. RAPPORTO DI CAMBIO DELLE AZIONI**

Poiché il capitale sociale dell'Incorporanda è interamente posseduto dall'Incorporante, la Fusione sarà effettuata senza concambio. Di conseguenza, la Fusione avverrà senza aumento di capitale, mediante annullamento della partecipazione detenuta dalla BNL in Banca Agevolarti S.p.A. e non darà luogo alla determinazione di alcun rapporto di cambio delle azioni dell'Incorporanda con le azioni dell'Incorporante, né si procederà ad alcuna assegnazione delle azioni dell'Incorporante.

## **4. DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE**

Ai sensi dell'art. 2504-*bis*, comma 2, cod. civ., gli effetti giuridici della Fusione decorreranno dall'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 cod. civ ovvero dalla data successiva che sarà stabilita nell'atto di Fusione.

Ai fini contabili e fiscali (art. 2504-*bis*, comma 3, cod. civ.), le operazioni dell'Incorporanda saranno imputate al bilancio dell'Incorporante a far data dal primo giorno dell'esercizio in cui la Fusione produce i suoi effetti civilistici ovvero dall'eventuale diversa data, anche antecedente, che sarà stabilita nell'atto di Fusione.

#### **5. EVENTUALE TRATTAMENTO SPECIALE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI**

Non esistono particolari categorie di soci, né possessori di titoli diversi delle azioni, per i quali sia previsto un trattamento particolare o privilegiato.

#### **6. EVENTUALI VANTAGGI PARTICOLARI IN FAVORE DI AMMINISTRATORI**


Nel contesto della Fusione non è previsto alcun beneficio o vantaggio particolare a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione.

\*\*\*\*\*

Sono fatte salve variazioni, integrazioni e/o aggiornamenti anche numerici del presente Progetto di Fusione, quali consentiti dalla normativa od eventualmente richiesti dall'Autorità di Vigilanza ovvero in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese.

Roma, 10/09/2024

\_\_\_\_\_  
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

  
\_\_\_\_\_  
Banca Agevolarti S.p.A.

#### **ALLEGATI**

Allegato A) Statuto dell'Incorporante

# STATUTO

APRILE 2022



**BNL**  

---

**BNP PARIBAS**

La banca  
per un mondo  
che cambia



## STATUTO BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.

### INDICE SOMMARIO

TITOLO I	COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO DELLA SOCIETÀ	<i>pag. 2</i>
TITOLO II	CAPITALE SOCIALE - AZIONI	<i>pag. 4</i>
TITOLO III	BILANCIO E UTILI	<i>pag. 5</i>
TITOLO IV	ASSEMBLEA	<i>pag. 6</i>
TITOLO V	AMMINISTRAZIONE	<i>pag. 10</i>
TITOLO VI	COLLEGIO SINDACALE	<i>pag. 19</i>
TITOLO VII	DIREZIONE GENERALE	<i>pag. 21</i>
TITOLO VIII	RAPPRESENTANZA LEGALE - FIRMA SOCIALE	<i>pag. 22</i>
TITOLO IX	ORGANI STATUTARI - VIGILANZA	<i>pag. 24</i>
TITOLO X	DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI	<i>pag. 25</i>

**TITOLO I**  
**COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO DELLA SOCIETÀ**

**ART. 1**

E' costituita una società per azioni con la denominazione "Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.", di seguito indicata Banca. La denominazione può essere scritta anche nella forma contratta "BNL S.p.A." in lettere maiuscole o minuscole con o senza interpunzione.

Ai sensi dell'art. 2497 cod. civ., la società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di BNP Paribas S.A..

**ART. 2**

La Banca ha sede legale e Direzione Generale in Roma, Viale Altiero Spinelli, 30.

Nel rispetto della normativa vigente in materia, la Banca istituisce, modifica, sopprime dipendenze e rappresentanze, in Italia e all'estero.

**ART. 3**

La durata della Banca è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere ulteriormente prorogata per deliberazione dell'assemblea straordinaria. In deroga a quanto previsto dall'art. 2437, 2° comma cod. civ., in caso di:

- proroga del termine di durata della Banca,
- introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari,

i soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa delibera non hanno pertanto diritto di recedere dalla Banca.



#### **ART. 4**

La Banca ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, in Italia e all'estero.

La Banca esercita ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali.

La Banca può emettere obbligazioni e altri titoli, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, e può altresì costituire i fondi pensione aperti, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge.

#### **ART. 5**

La Banca è capogruppo del Gruppo bancario BNL ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Nella qualità di capogruppo del Gruppo bancario BNL, la Banca, nell'esercizio della propria attività di direzione e coordinamento, emana disposizioni alle società del Gruppo bancario per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo bancario.

**TITOLO II**  
**CAPITALE SOCIALE - AZIONI**

**ART. 6**

Il capitale sociale è di Euro 2.076.940.000 (euro duemiliardisettantaseimilioniinovecentoquarantamila) ed è rappresentato da n. 2.076.940.000 (numero duemiliardisettantaseimilioniinovecentoquarantamila) di azioni ordinarie da euro 1 (euro uno) ciascuna.

Le azioni ordinarie sono nominative ed attribuiscono diritto di voto nelle assemblee della Banca.

La Banca può emettere azioni fornite di diritti diversi.

**ART. 7**

Il capitale sociale può essere aumentato per deliberazione dell'assemblea.

Nella deliberazione di aumento sono determinati le modalità dell'aumento stesso e l'eventuale sovrapprezzo. Nel caso di aumento del capitale sociale deliberato dall'assemblea, le condizioni relative all'emissione del nuovo capitale, le date e le modalità dei versamenti sono determinate dal consiglio di amministrazione. I conferimenti possono avere ad oggetto anche beni diversi dal denaro o crediti. Una parte delle azioni emittende può essere riservata dall'assemblea al personale in servizio e/o in quiescenza della Banca e delle società del Gruppo bancario BNL.

Il consiglio di amministrazione ha il potere di apportare all'articolo 6 del presente statuto le variazioni dell'entità numerica del capitale sociale e del numero di azioni rappresentative dello stesso conseguenti all'esecuzione di ogni aumento del capitale sociale.

**ART. 8**

L'acquisizione o sottoscrizione di azioni ordinarie della Banca deve conformarsi alle disposizioni vigenti in materia di partecipazione al capitale degli enti creditizi.

**TITOLO III**  
**BILANCIO E UTILI**

**ART. 9**

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

Il consiglio di amministrazione approva e sottopone all'assemblea il progetto di bilancio e la proposta di destinazione degli utili entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la Banca sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Banca.

**ART. 10**

L'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, delibera in ordine alla destinazione degli utili netti risultanti dal bilancio di esercizio.

Il consiglio di amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO IV  
ASSEMBLEA

ART. 11

L'assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la Banca sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Banca, per deliberare sugli oggetti ad essa attribuiti dalla normativa vigente o dallo statuto.

L'assemblea straordinaria è convocata ogni volta in cui sia necessaria una deliberazione ad essa riservata dalla normativa vigente o dallo statuto.

L'assemblea si riunisce nella sede sociale o in altro luogo in Italia, indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea:

- determina i compensi spettanti al presidente, agli altri membri del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo, se nominato, e del collegio sindacale;
- approva, su proposta del consiglio di amministrazione:
  - a) le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché dei dipendenti o di collaboratori non legati alla Banca da rapporti di lavoro subordinato; inclusi i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
  - b) i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
  - c) con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato, se costituita con almeno la metà del capitale sociale, oppure con il voto favorevole dei 3/4 del capitale sociale rappresentato, qualunque sia il capitale sociale con cui l'assemblea è costituita, la fissazione di un rapporto tra quota variabile e quota fissa della remunerazione del personale più rilevante superiore al 100% (comunque non superiore al 200%);



- d) l'assemblea approva, su proposta del consiglio di amministrazione, con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato, se costituita con almeno la metà del capitale sociale oppure con il voto favorevole dei ¾ del capitale sociale rappresentato, qualunque sia il capitale sociale con cui l'assemblea è costituita, la fissazione di un livello di remunerazione complessiva del presidente in misura superiore rispetto alla componente fissa del vertice dell'organo con funzione di gestione (amministratore delegato e/o direttore generale).

## ART. 12

Le assemblee vengono convocate, su deliberazione del consiglio di amministrazione, dal presidente, mediante avviso comunicato ai soci via fax o raccomandata r.r., ovvero mediante altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso ai sensi dell'art. 2366, terzo comma, del cod. civ., almeno otto giorni prima dell'assemblea. L'avviso deve altresì fissare la data di seconda od eventuale ulteriore convocazione, per l'ipotesi che in prima convocazione l'assemblea non sia regolarmente costituita.

Le assemblee vengono altresì convocate nei casi e secondo le modalità previste da norme di legge.

## ART. 13

I possessori di azioni aventi diritto di voto possono partecipare all'assemblea generale dei soci, qualora risultino a ciò legittimati in base alle disposizioni di legge in vigore.

E' consentito l'intervento in assemblea mediante teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che (i) sia consentito al presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) in ogni luogo audio/video collegato sia predisposto il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; (iii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente ogni evento oggetto di verbalizzazione; (iv) sia consentito ai partecipanti di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonchè di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione; (v) ove non si